

Soggiorni di Vacanza e Centri Estivi

Fonti normative dei servizi in oggetto sono principalmente:

1. la L.R. n.16/2004,
2. la L.R. n.14/2008 e ss.mm.,
3. la Delibera Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 così come recentemente modificata con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 01.04.2019** che, ad ogni buon fine alleghiamo.

La vigente normativa regionale suddivide i servizi in “soggiorni di vacanza” e “centri estivi”:

Soggiorno di Vacanza : è un servizio residenziale in struttura che ospita normalmente una o più comunità di ragazzi fra i 3 e 17 anni

I soggetti che intendono organizzare l’apertura e l’esercizio di una struttura per soggiorno vacanza nella regione Emilia Romagna inoltrano annualmente la domanda di autorizzazione all’apertura al Comune competente per territorio firmata dal soggetto gestore (o dal legale rappresentante della persona giuridica) attestante, in particolare, il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e le dotazioni minime di cui alla citata Delibera Giunta Regionale n. 469/2019.

Il Comune ha competenza al rilascio dell’autorizzazione o del diniego della stessa. Qualora il comune non risponda entro il termine di 60 gg. o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni, il richiedente ha diritto di attivare il servizio previa comunicazione.

Il Comune concede le autorizzazioni subordinatamente al rispetto dei requisiti strutturali di cui alla tabella 2 della stessa citata deliberazione nonché all’acquisizione del parere di idoneità igienico – sanitaria delle strutture da parte della competente AUSL.

Centro Estivo : svolge attività educative ludiche e laboratoriali ed è costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarità durante l’intera giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico anche al di fuori della stagione estiva.

L’art.14 comma 10 della L.R. 14/08 prevede che il centro estivo sia soggetto a segnalazione di inizio attività e non ad autorizzazione al funzionamento in quanto ritenuta sufficiente, per servizi di breve durata, una procedura semplificata.

I soggetti gestori, per l’apertura del Servizio, devono quindi inoltrare telematicamente, tramite il sito impresainungiorno@gov.it la segnalazione di inizio attività (SCIA) al Comune sede della struttura a cui allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attestante, in particolare, il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime nonché l’impegno alla copertura assicurativa del personale e dell’utenza. In allegato alla SCIA il soggetto gestore deve trasmettere un sintetico progetto organizzativo contenente l’indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive, educative laboratoriali)

In merito ai requisiti strutturali l’art. 2.1 della citata delibera regionale 469/2019 recita << Sono validi per i centri estivi i requisiti strutturali posseduti dalle scuole e da altre strutture extrascolastiche già soggette a particolari normative per la loro destinazione d’uso che le rendano idonee ad ospitare collettività di minori. I Comuni possono individuare altre tipologie di immobili che, per le loro caratteristiche strutturali, sono considerate idonee allo svolgimento dei centri

estivi. Per i requisiti strutturali e impiantistici previsti da normative di carattere generale si fa riferimento alle norme relative.>>

Si invita a consultare la tabella 1 in cui sono schematicamente riportati, per ogni destinazione degli spazi le rispettive dotazioni minime utenti (si evidenzia che almeno un servizio igienico deve essere accessibile ai disabili anche con opere provvisoriale)

In merito ai requisiti funzionali si rinvia a quanto dettagliatamente prescritto dall'art.2.2 della stessa deliberazione allegata. Nuove disposizioni sono state introdotte in merito ai titoli di studio del responsabile con ruolo di coordinatore, in merito al rapporto numerico educatori/minori accolti, nonché in merito ai requisiti a garanzia della salubrità dei pasti (qualora somministrati) e dell'acquisizione e conservazione dei certificati penali del personale.

In merito ai requisiti sanitari per l'ammissione dei minori e del persona si rinvia a quanto dettagliato al relativo paragrafo del medesimo citato art. 2.2

La modulistica è pubblicata sul sito "impresainungiorno@gov.it"

Settore : Commercio / Altre attività del settore / Sanità -Assistenza sociale - Istruzione / Attività correlate/ Centri di vacanza per minori

Ai fini dei controlli sarà il Comune che provvederà a trasmettere all' AUSL competente per territorio l'elenco delle strutture attive (soggiorno vacanza e centri estivi) autorizzati o segnalati con la SCIA.